



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 187/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del **29 aprile 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **37634** del registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra **XXX** (cod. fisc. XXX) nata a XXX (XXX) il XXX, rappresentata e difesa dal Patronato ACLI di Trani ed elettivamente domiciliata in Trani, alla via Benedetto Croce, n. 38, presso lo studio dell'avv. Carlo Pasqua di Bisceglie il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni al seguente indirizzo di posta certificata: carlo.pasquadibisceglie@pec.ordineavvocatitrani.it

contro

- l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Visto il D. Lgs. n. 174/2016;

Visto il verbale dell'udienza del 29 aprile 2025, all'esito della quale, non

comparso il difensore del ricorrente, il giudizio è stato definito, come da dispositivo letto nell'udienza stessa, quale di seguito trascritto.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

- che con il ricorso in epigrafe, depositato in Segreteria in data 21 giugno 2024, la sig.ra XXX, in riassunzione del giudizio presentato dinnanzi al Tribunale di Trani - Sez. Lavoro, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad ottenere i benefici previsti dall'art. 80, comma 3 della legge n. 388/2000, in considerazione dello stato di grave riduzione della propria capacità lavorativa, sino al superamento della percentuale del 75%;
- che l'INPS, con memoria depositata in data 4 aprile 2025, si è costituito in giudizio chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e improcedibile e, in ogni caso, rigettato nel merito in quanto destituito di giuridico fondamento;
- che in data 2 aprile 2025, il difensore della ricorrente ha depositato l'atto di rinuncia al presente giudizio, anch'esso regolarmente notificato all'Istituto Previdenziale;
- che, nel corso dell'udienza di discussione, l'avv. De Leonardis in rappresentanza dell'INPS ha preso atto della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla ricorrente concludendo per la declaratoria di estinzione dello stesso giudizio;
- che l'art. 110 del Codice di Giustizia Contabile (CGC), applicabile anche al giudizio pensionistico in forza dell'art. 7 stesso codice, prevede analogamente

a quanto stabilito dall'art. 306 cpc, che: *“...La rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa....La rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme....Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese...”*

- che, per quanto il predetto articolo del codice di giustizia contabile non specifichi, come l'art. 306 cpc, che la rinuncia deve essere accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione del giudizio, è evidente che lo stesso deve essere interpretato nel senso di ritenere necessaria l'accettazione della parte costituita e che avrebbe interesse alla prosecuzione;
- ritenuti, quindi, sussistenti i presupposti per l'estinzione del giudizio;
- visto l'art. 110, comma 7 del CGC secondo cui la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio relativo al ricorso n. 37634 proposto dalla sig.ra XXX.

Nulla per le spese

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 29 aprile 2025.

Il Giudice
(Rossana De Corato)

Firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

(Rossana De Corato)
Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 31.07.2025

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)
Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)
Firmato digitalmente